



PARERE MOTIVATO
n. 6 del 13 Gennaio 2021

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 2 al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale per adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Comune di Colognola ai Colli (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VInCA) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VInCA);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 13 gennaio 2021 come da nota di convocazione in data 12 gennaio 2021 prot. n.9586;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Colognola ai Colli con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn.441910 e 441931 del 16.10.2020, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 2 al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale per adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Contributo n.241 del 17.11.20 acquisito al prot. reg. al n.491016 del 17.11.20 di Rete Ferroviaria Italiana;
- Parere n.182447 del 18.11.20 acquisito al prot. reg. al n.492359 del 18.11.20 dell'ULSS 9;
- Parere n.104225 del 25.11.20 assunto al prot. reg. al n.501587 di ARPAV;
- Contributo n.41729 del 30.11.20 acquisito al prot. reg. al n.513053 del 2.12.20 di Autostrada A4;
- Parere n.6838 del 4.12.20 acquisito al prot. reg. al n.517497 del 4.12.20 dell'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 213/2020 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

PRESO ATTO CHE il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n. 8360 del 11.01.21 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO CHE oggetto dell'istanza è la Variante n. 2 al P.A.T.I. di adeguamento al P.T.C.P di Verona limitatamente al territorio comunale di Colognola ai Colli. L'Amministrazione Comunale, secondo quanto evidenziato nella DCC n. 23 del 28.09.2020, intende procedere con l'adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con DGR n. 236 del 03/03/15 e divenuto efficace il 01/04/2015, attraverso la procedura prevista dall'art. 14 della L.R. n. 11/2004 e ss.mm.ii., provvedendo ad un mero "adeguamento normativo" allo strumento sovraordinato, attraverso il recepimento delle indicazioni normative che comportano il semplice riporto di tematismi senza alcuna modifica. Si tratta quindi di un'azione attuata nel rispetto di un obbligo di legge che impone per tutti gli strumenti un allineamento e un adeguamento alle norme superiori. Inoltre si è proceduto all'adeguamento e aggiornamento dal punto di vista cartografico inserendo gli adeguamenti ed aggiornamenti previsti nel Piano provinciale. E' importante precisare che tale variante non apporta cambiamenti alle strategie di pianificazione originaria in quanto la finalità della variante è quella dell'"adeguamento normativo" che comporta il mero riporto di tematismi senza alcuna modifica. Nel merito della variante si rileva, che trattandosi di mero



adeguamento, sono stati recepiti, ad esempio, per quanto riguarda l'aspetto vincolistico e di tutela, alcuni elementi contenuti nel PTCP e in particolare, la protezione delle ville venete e del patrimonio culturale presente nel territorio, i vincoli cimiteriali, la perimetrazione dei centri storici come definiti dall'Atlante Regionale. Mentre, da un punto di vista geologico, sono state individuate delle aree di deflusso difficoltoso. Sono stati recepiti elementi particolari come la centrale di distribuzione elettrica ed i tracciati cartografici georeferenziati delle reti del metanodotto oltre alla rete ecologica regionale e provinciale approvate successivamente a quella inserita nel PATI. Inoltre, vi sono gli adeguamenti per gli ambiti produttivi nella parte sud ovest del territorio e non sono stati rilevati elementi di contrasto tra il PATI e le disposizioni di cui alla normativa provinciale e regionale. Sostanzialmente l'adeguamento al PTCP consiste nell'introduzione di tematismi, come ad esempio la rete ciclo-pedonale ed il sistema ferroviario ad alta capacità di progetto o il sistema metropolitano e regionale. Il Valutatore nel RAP evidenzia che, *"L'impostazione deriva dalle indicazioni contenute all'interno delle "Linee Guida per l'adeguamento al P.T.C.P. dei piani comunali vigenti" redatte dalla Provincia di Verona quale ausilio per le amministrazioni."* Nel RAP il Valutatore ha riportato i contenuti della variante in esame, suddivisi per tematiche principali in linea con la strutturazione degli elaborati che costituiscono il PTCP approvato. È importante precisare che la seconda variante al P.A.T.I., di adeguamento al P.T.C.P., riguarda il solo territorio di Colognola ai Colli in quanto l'Amministrazione intende procedere ad un mero *"adeguamento normativo"* allo strumento sovraordinato, PTCP di Verona, attraverso il quale vengono recepite le indicazioni normative che comportano la mera trasposizione e il recepimento di tematismi senza modifica alcuna. Pertanto, con la presente variante n. 2 al PATI dell'Est Veronese, comprensivo dei comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli e Lavagno, sono state adeguate al PTCP le Norme Tecniche relativamente al solo territorio di Colognola ai Colli. Relativamente all'analisi del quadro ambientale si evidenzia nel RAP è stata condotta una valutazione delle azioni derivanti dalla variante n. 2 al PATI e di eventuali effetti significativi derivanti dalla variante in oggetto, per il solo territorio del Comune di Colognola ai Colli, prevedendo opportune misure di mitigazione in caso di criticità rilevate. Si ribadisce, comunque, che trattandosi di mero adeguamento ad un piano sovraordinato, la variante non contempla nuove azioni strategiche di iniziativa comunale, ma si limita a prendere atto provvedendo al corretto inserimento nella documentazione di piano. Nell'analisi di verifica di coerenza con la pianificazione sovraordinata e di settore è stato tenuto conto della pianificazione a livello regionale, provinciale e comunale, nonché dei piani di settore, come di seguito elencato: P.T.R.C. Piano Regionale Territoriale di Coordinamento, P.T.C.P. della Provincia di Verona; Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T., Piano Stralcio Tutela Del Rischio Idrogeologico del Bacino del Fiume Adige (P.A.I., Piano di Gestione del Rischio Alluvioni delle Alpi Orientali (P.G.R.A.), Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) e Piano Regionale Territoriale di Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca, in data 13 Gennaio 2021, dalla quale emerge che *"la Variante n. 2 al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale per adeguamento al P.T.C.P. per il Comune di Colognola ai Colli (VR)"*, non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente a condizione che siano messe in atto tutte le misure di sostenibilità ambientale, mitigazioni e/o compensazioni previste dal RAP, nei pareri resi dalle Autorità ambientali consultate e recepiti gli esiti della Vinca n. 213/2020;



ATTESO CHE il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una Relazione di sintesi;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la "Variante n. 2 al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale per adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale del Comune di Colognola ai Colli", in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
2. devono essere ottemperate le indicazioni e/o prescrizioni contenute nei pareri resi dalle autorità ambientali;
3. devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale.
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;
 - D. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 180 del 23/09/2014 della Commissione Regionale VAS per le parti normative del PTCP assunte, come esplicitate nel quadro prescrittivo di seguito indicato;



- prescrivendo:
- I. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Himantoglossum adriaticum*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Pernis apivorus*, *Caprimulgus europaeus*, *Dryocopus martius*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hystrix cristata*;
 - II. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 - III. di garantire la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella fase attuativa qualsiasi opera viaria in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale, anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
 - IV. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Colognola ai Colli, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
- riconoscendo, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "*piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza*" esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12111 - Complessi agro-industriali", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12120 - Aree destinate ad attività



commerciali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

Il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una Relazione di sintesi.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS Vinca
PO VAS Responsabilità Gestione Istruttorie
Dott. Tarciso Sanavia

Il presente parere si compone di 6 pagine